

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

Il sottoscritto dott. Amedeo Bordignon, Revisore dei Conti del Comune di Casale di Scodosia, nominato per il triennio 2017/2019, con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/12/2016;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Ricoognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100: Approvazione"

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Non sono pervenute segnalazioni dalla Sezione regionale della Corte dei conti che abbiano riscontrato delle criticità nella redazione del Piano operativo approvato dal Comune e della successiva revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alle deliberazione consiliare n. 25 del 28 settembre 2017;

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune:

1] Il monitoraggio per la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune si è riscontrata nell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette. Da ciò, **non è scaturita** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di

conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 267/2000.

3] E' stata verificata l'assenza della necessità di procedere a qualsiasi ricapitalizzazione dell'unica società partecipata.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato:

■ la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016 riconoscendo nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa;

Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

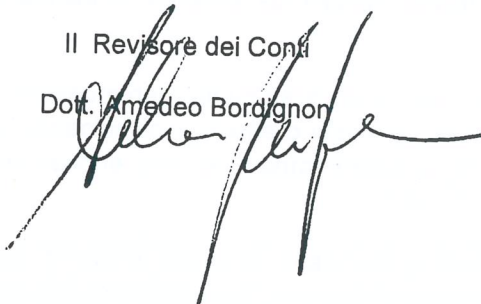
sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2017.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle eventuali spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Il Revisore dei Conti

Dott. Amedeo Bordignon



Casale di Scodosia, 22/11/2018